



Comune di  
**MONSERRATO**  
*Comunu de PAULI*

**VI SETTORE: Polizia Locale**

## Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 21  
Del: 11/04/2021

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 c.5, D.lgs 267/2000 per l'adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19- Misure efficaci dal 12 aprile 2021 al 25 aprile 2021**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**Visto** il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid 19;

**Visto** il Decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 -ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza a distanza o in quarantena;

**Visto** il DPCM 2 marzo 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Richiamate** le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**Vista** la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31.1.2021 recante "aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

**Visto** il decreto legge 1 aprile 2021 n.44 avente ad oggetto “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di giustizia e di concorsi pubblici”;

**Vista** l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS Cov-2 nella Regione Sardegna, si applicano le misure di cui alla c.d “ZONA ROSSA” a decorrere dal 12 aprile 2021;

**Rilevato** che sebbene, massimi siano gli sforzi possibili e necessari ad opera del Sistema Sanitario Regionale, i tempi necessari per la ricostruzione della rete dei contatti di eventuali e potenziali soggetti contagiati sono piuttosto lunghi, talvolta anche nell’ordine di diversi giorni;

**Ravvisato** ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l’attuazione dei succitati provvedimenti Nazionali e Regionali, si registra nelle ultime settimane a livello locale un graduale e continuo aumento dei contagi;

**Raccomandato** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Dato atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamato** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

**Dato atto che** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90;

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, a decorrere dal **12 aprile 2021** ed efficaci sino al **25 aprile 2021**, l’adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
3. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, fermo restando l’obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro e di utilizzare i dispositivi di protezione. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento dell’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
5. l’accesso al pubblico del parco “MAGICO” sarà consentito dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
6. l’accesso al pubblico all’interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata sia la distanza di sicurezza di un metro che l’utilizzo della apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie;

7. in ossequio al DPCM 2 marzo 2021, sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, circoli privati, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ed è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

8. e' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

9.e' vietato dopo le ore 18:00 e sino alle ore 5:00 del giorno successivo il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento e trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;

10. tutte le attività commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicole, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attività produttiva e di servizi consentita (allegati 23 e 24 al DPCM 2 marzo 2021) continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;

11. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è consentito l'esercizio di tutti i mercati scoperti su area pubblica da svolgersi unicamente, per il periodo dal 12 aprile 2021 al 25 aprile 2021, nelle giornate di giovedì e sabato, nello spazio di Via Dell'Argine, a condizione che i singoli concessionari garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità, l'accesso ordinato e, se necessario contingentato, all'area mercatale evitando assembramenti di persone e assicurando sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è altresì consentito il commercio in forma itinerante in tutte le aree cittadine ammesse, fermo restando l'obbligo per i titolari dell'attività e/o per gli operatori di rispettare e far rispettare, durante le soste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi e comunque sempre evitando che si formino assembramenti di persone. Nell'esercizio di tutte le attività di commercio su aree pubbliche, devono comunque essere garantite, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del DPCM 2 marzo 2021", o di cui alle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti;

E' pertanto consentita l'apertura dei mercati su area pubblica, unicamente per il settore alimentare e per la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, in via temporanea ed in forma sperimentale, nel corso dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 – esclusivamente da svolgersi nell'area pubblica di Via Dell'Argine, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, con il seguente dimensionamento:

**-mercato su area pubblica del giovedì - posteggi n.45 (soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici)**

**-mercato su area pubblica del sabato posteggi n.40, di cui:**

-n.20 posteggi assegnati al mercato di campagna amica della coldiretti;

-n.20 posteggi assegnati ad operatori del mercato di Via Monte Albo **(soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici)**

Le attività di sistemazione dei banchi nei posteggi su area pubblica, saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19. I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 2 (due) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. In ogni caso la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa non potrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi assegnati. Si procederà inoltre alla limitazione del perimetro esterno con transenne e nastro bicolore in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello d'uscita dall'area stessa.

12. il contingentamento di accesso al pubblico del cimitero comunale, con ingresso consentito ad un numero massimo di 100 (cento) persone per volta, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di tumulazione dovranno svolgersi senza corteo funebre al seguito, ciò al fine di evitare la formazione di assembramenti in prossimità del luogo di sepoltura. Sarà

consentito accompagnare il feretro al luogo di sepoltura fino ad un massimo di 30 (trenta) persone, oltre il personale dell'agenzia funebre ed il celebrante, munite di idonee protezioni delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro. Negli orari di apertura del cimitero sarà regolarmente consentita la vendita di fiori, da effettuarsi negli spazi assegnati da questa Amministrazione.

13. per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, è fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all'interno della chiesa è limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; è fatto divieto assoluto di assembramento all'esterno della Chiesa nonché all'interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo;

14. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero di persone non superiore a 10 (dieci) invitati;

15. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I servizi della mediateca comunale saranno accessibili solo su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

16. L'apertura al pubblico degli uffici comunali è consentita, previo appuntamento telefonico o con altre modalità telematiche, contattando i singoli uffici, dal lunedì al venerdì, con accesso limitato alla fascia oraria 10-12, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

-obbligo di fare uso di mascherina e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale;

-le attività di sportello devono essere svolte in postazioni dotate di schermi protettivi in vetro o plexiglas (es. ufficio anagrafe, protocollo ect);

-le attività di consultazione (progetti, atti amministrativi ect) devono essere svolte esclusivamente nell'apposito spazio messo a disposizione, da ogni responsabile di settore, degli utenti presso il quale è consentito l'accesso di una persona per volta;

-nelle zone presso le quali è previsto lo stazionamento degli utenti, devono essere apposti segnali sul pavimento (bande di colore giallo e nero) atti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza;

-potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C

-L'accesso al pubblico per il plesso comunale di Via San Lorenzo (uffici amministrativi e tecnici) sarà consentito ad un massimo di 5 (cinque) utenti per volta, per quello di Via Giuseppe Zuddas (comando Polizia Locale) e Piazza Maria Vergine (sede istituzionale) ad un massimo di 2 (due) utenti per volta.

Il numero massimo di utenti per plesso in esso previsto è da intendersi riferito agli utenti in attesa nelle rispettive sale d'aspetto al piano terra degli edifici suindicati.

A tal fine gli utenti che invece potranno essere ricevuti dai vari Servizi, potranno conseguentemente essere nel numero consentito dalla normativa generale sul contenimento del contagio da covid-19, al fine di garantire una efficiente organizzazione a tutela della salute e delle esigenze dei cittadini.

Si raccomanda per la richiesta di informazioni specifiche l'utilizzo della posta elettronica e, per il rilascio di certificati anagrafici, la modalità di accesso telematico agli sportelli.

17. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 2 marzo 2021

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Al Prefetto di Cagliari;

Al Questore di Cagliari;

Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari

Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;

Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;

Al Comando di Polizia Locale Sede;

Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Al Segretario Comunale

Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

## **DEMANDA**

Alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

## **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

## **IL SINDACO**

**Dott. Tomaso Antonio Locci**